

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2525 del 03/06/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 - Modifica sostanziale - ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC) - AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2596 del 01/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre GIUGNO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE - ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GOSSOLENGO (PC) - AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETÀ AGRICOLA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- ✓ il Comune di Gossolengo, con nota acquisita al prot. Arpae n. 61796 del 28/04/2020, ha trasmesso gli atti relativi alla variante non sostanziale del provvedimento Unico 05-2019 per l'intervento di "*Costruzione ed esercizio di un impianto alimentato a biogas proveniente da reflui zootecnici e biomasse e relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Gossolengo -PAS-AUA-PDC*" richiesto dall'azienda agricola PARTITORE di Gatti s.s. soc. agr. e indetto Conferenza di Servizi per il giorno 13/05/2020;
- ✓ che con Determinazione Dirigenziale n. 2208 del 08/05/2019 è stata adottata l'AUA, a favore dell'azienda agricola PARTITORE di Gatti s.s. soc. agr., comprendente i seguenti titoli ambientali:

- ✓ autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- ✓ autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- ✓ comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- ✓ nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.;

Considerato che:

✓ alla suddetta nota prot. n.61796/2020 risulta allegata la documentazione riguardante la modifica non sostanziale dell'AUA intestata alla ditta, adottata con la Determinazione 2208/2019 e rilasciata con Provvedimento n. 4/2019, relativamente a:

- ✓ modifica non sostanziale della autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- ✓ modifica non sostanziale della comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- ✓ nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8 commi 4 o 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 (nessuna modifica).
- ✓ scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006 (nessuna modifica);

✓ con nota prot. Arpa n. 69997 del 13/05/2020 è stato acquisito agli atti il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi il 13/05/2020 per l'intervento di *"Costruzione ed esercizio di un impianto alimentato a biogas proveniente da reflui zootecnici e biomasse e relative opere di connessione da realizzarsi nel comune di Gossolengo -PAS-AUA-PDC"* e ubicato in comune di Gossolengo loc. Partitore n.54;

✓ con nota prot. n. 72765 del 19/05/2020 a seguito di quanto esposto durante la Conferenza di Servizi suddetta, questo Servizio ha trasmesso comunicazione di richiesta integrazioni e motivazione per la quale è stato ritenuto che trattasi di "modifica sostanziale" dell'AUA;

✓ con nota prot. n. 75128 del 25/05/2020 sono state trasmesse dal SUAP le integrazioni richieste alla Ditta, nonché convocata la II riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28/05/2020;

Dato atto che la comunicazione di modifica dell'AUA di cui alla nota prot. n. 61796 del 28/04/2020 è relativa ai seguenti titoli ambientali:

- emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti art. 112 del D.Lgs 152/2006;

Vista la documentazione di modifica sostanziale pervenuta con nota prot. n. 75081 del 25/05/2020 e che la modifica proposta consiste in:

- potenziamento della stalla dei bovini, esclusione di utilizzo di reflui zootecnici extra aziendali e, quindi, cambio della dieta di alimentazione del digestore;
- in relazione ai dati progettuali, la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base degli spazi disponibili, è indicata pari a 600 capi dal peso medio di 470 kg
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e letame bovino aziendale): 6429 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (farina di tritcale 480t/anno, trinciato di mais di secondo raccolto 1485 t/anno): 1965 t/anno;
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - TOTALE: 8394 t/anno;

e che non sono previste modifiche della linea elettrica né della potenza dei motori;

Atteso che con la seduta della conferenza di servizi tenutasi il giorno 28/05/2020 è stata adottata la conclusione della PAS, espresso parere favorevole al rilascio del Permesso di Costruire, nonché ritenuto di procedere alla modifica e aggiornamento dell'AUA di cui alla D.D. 2208/2019, giusto verbale di Conferenza conclusiva citata acquisito con nota prot. n. 79002 del 01/06/2020;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa per il decentramento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DICHIARATO che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, a seguito di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2208 del 08/05/2019 rilasciata alla **AZ. AGR. PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** (C. FISC. 01314090331) per l'attività da svolgersi nello stabilimento di nuova realizzazione sito in Comune di Gossolengo, loc. Partitore, richiamando integralmente le risultanze della Conferenza dei Servizi svoltasi il 28/05/2020. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- a) autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- b) autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- d) comunicazione relativa all'impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

2. di stabilire per quanto attiene **le emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. i seguenti **limiti e prescrizioni** per lo stabilimento nel suo complesso:

- è obbligo del gestore assicurare una conduzione in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento;
- al fine di contenere la formazione di emissioni diffuse il letame in ingresso deve essere alimentato al digestore nel più breve tempo possibile e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
- il gestore deve preventivamente comunicare all'Arpae di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni. Nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
- qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto e qualunque impatto di tipo odorigeno che possa avere effetti sui ricettori presenti nel Comune di Piacenza deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio Servizi Pubblici di Impatto Ambientale;
- deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 22 del PAIR 2020 approvato dalla Regione Emilia Romagna con DAL n. 115 del 11.4.2017;
- devono essere effettuate due campagne di rilevamento delle emissioni odorigene: una di zero al

fine di verificare la situazione esistente in assenza dello stabilimento ed una per la durata di due anni a partire dalla messa a regime dello stesso. I monitoraggi devono essere condotti tenendo conto della norma UNI EN 13725/2004 e prevedere il campionamento alla/e sorgente/i più impattanti (per le campagne con stabilimento in esercizio), al confine dello stesso effettuando per questo ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dello stabilimento nella direzione prevalente dei venti e tre campionamenti di cui due in punti dell'abitato individuati in accordo con l'Amministrazione Comunale di Gossolengo e uno in un punto nel territorio del Comune di Piacenza, da concordare con l'Amministrazione comunale di Piacenza. Dopo la campagna di zero, si dovranno effettuare almeno due monitoraggi/anno da eseguirsi con cadenza stagionale (estiva/autunnale). Al termine di ciascuna campagna di monitoraggio il gestore deve trasmettere entro il 31 marzo dell'anno successivo, i dati ad Arpa di Piacenza, al Comune di Gossolengo, al Comune di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza. Trascorsi i due anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'autorità competente dovrà prorogare, mediante una modifica del presente atto, le prescrizioni impartite e che potranno anche includere, sulla base dei dati riscontrati, un approfondimento modellistico e/o una eventuale proposta di adeguamento strutturale/gestionale allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate;

- deve essere adottato ogni accorgimento al fine di ridurre le emissioni diffuse sia quelle derivanti dallo stoccaggio e dalla movimentazione del digestato sia quelle derivanti dallo stoccaggio delle biomasse; a tal fine deve essere effettuata una idonea pressatura delle biomasse, al fine di ridurre fermentazioni aerobiche, e dopo lo svuotamento di ogni singola trincea occorrerà prevedere la pulizia della stessa ed un lavaggio delle griglie, convogliando le acque di lavaggio delle stesse allo stoccaggio scoperto al fine di evitare possibili emissioni maleodoranti);
- il biofiltro deve essere mantenuto in perfetta efficienza;
- il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime non può superare i tre mesi;
- il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad Arpa di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico ed all'Arpa di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

3. di impartire per l'utilizzo agronomico del digestato (di tipo agro zootecnico), ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

- al momento della messa in funzione dell'allevamento e dell'impianto, deve presentare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
- l'utilizzo agronomico del digestato deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
- sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti dal Regolamento Regionale n. 3/17;
- la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
- la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione sarà la seguente:
SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECONICO (liquame e

letame bovino aziendale): 6429 t/anno

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (farina di triticale 480t/anno, trinciato di mais di secondo raccolto 1485 t/anno): 1965 t/anno;

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

TOTALE: 8394 t/anno;

- l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
- con cadenza annuale il gestore dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti in Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n. 3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;

3. di dare atto che:

- resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n.2208 del 08/05/2020 e non espressamente modificato con il presente atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- il provvedimento conclusivo di aggiornamento dell'AUA verrà rilasciato dal SUAP competente sulla base del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato.

4. di fare salvo che:

1) deve essere rispettato quanto disposto dalla DGR 1495/11 e non espressamente sopra richiamato;

2) l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate/autorizzate dall'Autorità Competente;

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.